

Addi, 20 marzo 2001 in Roma

TRA

il gruppo FS S.p.A.

E

Fisafs

In attesa di una ridefinizione complessiva della materia relativa alle anticipazioni del TFR da effettuarsi nell'ambito della definizione del contratto di settore per le attività ferroviarie, si concorda quanto segue:

1)

Per effetto del processo di societizzazione in atto che comporta il trasferimento alle singole società del TFR maturato dai lavoratori che passano alle dipendenze delle società medesime, le parti convengono, a parziale modifica degli accordi in essere, quanto segue:

- le graduatorie per l'anticipazione del TFR previste dall'accordo del 1 febbraio 1996 e successivi saranno distinte per ciascuna società;
- nelle graduatorie saranno inseriti esclusivamente i lavoratori ai quali si applica il vigente contratto di lavoro del personale 6 febbraio 1998;
- il quantitativo numerico massimo di anticipazioni concedibili sarà calcolato per ciascuna società sulla base di quanto previsto dall'accordo del 1 febbraio 1996, conteggiando esclusivamente i dipendenti ai quali si applica il contratto di lavoro del personale del 6 febbraio 1998;
- in via transitoria la procedura speciale prevista dall'accordo del 1.2.1996 viene mantenuta, secondo le attuali modalità, al livello di Gruppo.
- Gli impegni assunti al punto 4) dell'accordo 17.12.1998 in materia di anticipazioni del TFR sono confermati anche per gli anni 2001 e 2002. La competenza ad erogare le anticipazioni è delle singole società.

2)

Al fine di dare attuazione alla normativa prevista dalla legge 8 marzo 2000 n. 53 che ha introdotto ulteriori causali di ammissibilità all'anticipazione del TFR e preso atto dei chiarimenti in materia fatti dal Ministero del Lavoro con circolare del 29 novembre 2000, le parti si danno, altresì, atto di quanto segue:

- la possibilità di richiedere i benefici dell'anticipazione è riferita ai lavoratori a tempo indeterminato che
 - quali genitori, anche adottivi o affidatari, si avvalgano del diritto di assenza facoltativa o di assenza per malattia del bambino entro i primi otto anni di vita del medesimo;



- abbiano presentato domanda di congedo per la formazione, accolta dal datore di lavoro;
- partecipino a piani di formazione, anche aziendali;
- abbiano almeno otto anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
- non abbiano già ottenuto l'anticipazione per una delle causali già previste dall'articolo 2120 del Codice Civile e dagli accordi in essere.

Si conferma il principio a carattere generale della non reiterabilità della richiesta di anticipazione che può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

3)

In considerazione del fatto che:

- le anticipazioni concedibili per effetto della legge 53/2000 rientrano, insieme a quelle relative alle altre causali, nei limiti numerici previsti dall'articolo 2120 del Codice Civile e dagli accordi in essere e computati distintamente per ciascuna società;
- la legge prevede tassativamente che l'anticipazione, ove concessa, deve essere corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del periodo di assenza;
- le causali introdotte dalla legge si riferiscono a situazioni di mancata o ridotta retribuzione del lavoratore e pertanto di particolare gravosità per lo stesso;

le parti, in via transitoria, convengono quanto segue:

- le domande di anticipazione ex legge 53/2000 che possono essere esaminate nell'anno 2001 dovranno riferirsi esclusivamente a casistiche che prevedono la concessione dell'anticipazione stessa, secondo quanto previsto dalla legge, nel corso dello stesso anno 2001;
- le domande riferite alle causali introdotte dalla legge 53/2000 possono essere avanzate in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a quello previsto dalla legge (15 o 30 giorni a seconda della tipologia di assenza);
- le domande prodotte ai sensi della legge 53/2000 - ove corredate della documentazione necessaria, tempestivamente prodotte e verificata la sussistenza di tutte le altre condizioni - vengono accolte, senza incidere sulle graduatorie dell'anno in corso, secondo l'ordine cronologico di presentazione, atteso quanto previsto al successivo punto 6) .
- nei confronti dei dipendenti che hanno avanzato domande per le causali previste dalla legge n. 53/2000, non trova applicazione l'ultimo paragrafo del punto 10 dell'accordo del 1.2.1996;

M. U. B. C. L. S. C. V.

- con riferimento alla quantificazione delle anticipazioni ai sensi della legge 53/2000, le richieste, essendo queste finalizzate all'integrazione o sostituzione della retribuzione nonché alla copertura degli oneri contributivi per l'eventuale riscatto del periodo di assenza non retribuita, non possono eccedere gli importi anzidetti. Tuttavia, qualora il lavoratore ritenga che la spesa da sostenere sia superiore, dovrà fornire la relativa documentazione probatoria al fine di ottenere una anticipazione di entità superiore comunque nel limite del 70% previsto dal Codice Civile.

4)

Il lavoratore nella domanda di anticipazione motivata dalle causali introdotte dalla legge 53/2000, dovrà indicare:

- L'entità dell'anticipazione richiesta e la causale;
- La data dell'inizio del congedo corredata dell'autorizzazione del datore di lavoro ove richiesta.

La documentazione per attestare le spese consiste in :

- Autodichiarazione in ordine alla entità della perdita della retribuzione che sarà tempestivamente verificata dal datore di lavoro;
- Certificazione rilasciata dagli istituti previdenziali sugli oneri contributivi sostenuti dal lavoratore.
- Eventuale ulteriore documentazione nel caso la richiesta dovesse eccedere gli importi per mancata o ridotta retribuzione che sarà valutata dalla società.

5)

Per l'anno 2001 il termine di presentazione delle domande è prorogato al 20 aprile 2001. I limiti previsti al punto 8 dell'accordo del 1.2.96 sono accertati al 31 marzo 2001

6)

Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2001, data entro la quale le parti si rivedranno per ridefinire complessivamente la disciplina delle anticipazioni sulla base di quanto nel frattempo intervenuto in ordine all'andamento ed all'entità numerica delle concessioni riferibili alle causali di cui alla legge 53/2000. Nel corso di tale verifica il numero di anticipazioni concesse nel corso dell'anno per le causali previste dalla legge 53/2000 concorreranno ai limiti complessivi quantitativi delle anticipazioni individuabili per l'anno successivo.

Finmecc *Flav*

Addi, 1° febbraio 2002 in Roma

il Gruppo FS

L'Or.s.a.


TRA

E

237/01

OR.S.A.	
Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base	
SEGRETARIA GENERALE	
07 FEB. 2002	
Prot. n. 81	Competenza: ARON
Posizione Archivio:	F1

in sede di verifica prevista dal punto 6 dell'accordo del 20 marzo 2001, si concorda di prorogare per l'anno 2002 la validità dell'accordo stesso, in attesa della ridefinizione complessiva della materia relativa alle anticipazioni del TFR da effettuarsi nell'ambito della definizione del contratto di settore per le attività ferroviarie.



OR SA 